

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Processo amministrativo - Accesso personale al fascicolo telematico di causa - Avvocato - Necessità

Cons. Stato, Sez. II, ord. 19 settembre 2022, n. 8060

“[...] l’accessibilità diretta della parte al fascicolo informatico senza l’ufficio del difensore va circoscritta:

- ai casi in cui sia ammessa innanzi al giudice amministrativo la personale difesa;*
- quando non sussista ancora la difesa tecnica, quando cioè la parte non abbia già conferito ad un avvocato il mandato difensivo;*
- in ulteriori casi particolari e residuali pure concepibili in astratto (data la varietà delle contingenze possibili), ma che il richiedente ha l’onere di prospettare nella propria istanza una volta che - come nella fattispecie - gli risulti già assicurata la difesa tecnica e non gli risulti impedito l’esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione e - tramite il difensore munito di procura - dal citato art. 23 del Codice del processo amministrativo;*

[...] ogni eventuale notizia inerente il procedimento giurisdizionale pendente risulta poter essere acquisita dal richiedente attraverso la normale interlocuzione con il proprio già officiato difensore; e che nella presente richiesta di accesso diretto senza ufficio di difensore non sono indicate ragioni che la giustifichino [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cibiana di Cadore e di Michele Alberghini, Claudio Balboni, Pietro Simoni, Maria Taddia e Silvia Zoni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 il Cons. Giancarlo Luttazi;

Nessuno comparso in camera di consiglio per le parti.

Vista l’istanza pervenuta il 9 settembre 2022 con cui l’appellante Franco De Zordo ha chiesto personalmente e senza ufficio di difensore, in qualità di parte appellante regolarmente costituita, l’accredito per l’accesso al fascicolo telematico relativo al procedimento in epigrafe;

Visto il precedente decreto presidenziale del 30 luglio 2022, pubblicato il 1° agosto 2022, il quale relativamente ad analoga istanza personale dell'appellante pervenuta il 26 luglio 2022 ha respinto la relativa richiesta;

Visto l'art. 23 del Codice del processo amministrativo;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, recante "*Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico*";

Ritenuta condivisibile la pronuncia di rigetto già formulata dal decreto presidenziale;

Considerato in particolare che:

- il richiedente è costituito in giudizio a mezzo di difensore munito di procura;
- se per un verso il citato art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 prevede che l'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti è consentito anche "*alle parti personalmente*", per altro verso il pure citato art. 23 del Codice del processo amministrativo, sulla "*Difesa personale delle parti*" limita quest'ultima, senza l'assistenza del difensore, ai soli "*giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*";

Ritenuto di conseguenza che l'accessibilità diretta della parte al fascicolo informatico senza l'ufficio del difensore vada circoscritta:

- ai casi in cui sia ammessa innanzi al giudice amministrativo la personale difesa;
- quando non sussista ancora la difesa tecnica, quando cioè la parte non abbia già conferito ad un avvocato il mandato difensivo;
- in ulteriori casi particolari e residuali pure concepibili in astratto (data la varietà delle contingenze possibili), ma che il richiedente ha l'onere di prospettare nella propria istanza una volta che - come nella fattispecie - gli risulti già assicurata la difesa tecnica e non gli risulti impedito l'esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione e - tramite il difensore munito di procura - dal citato art. 23 del Codice del processo amministrativo;

Considerato che ogni eventuale notizia inerente il procedimento giurisdizionale pendente risulta poter essere acquisita dal richiedente attraverso la normale interlocuzione con il proprio già officiato difensore; e che nella presente richiesta di accesso diretto senza ufficio di difensore non sono indicate ragioni che la giustifichino;

Considerato pertanto che la presente istanza risulta anomala e non giustificata; e tale da poter inficiare il principio di certezza delle situazioni giuridiche ed il regolare svolgimento del processo;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la presente istanza di accesso debba essere respinta;

Ritenuto che, date le caratteristiche della presente fase incidentale, la pronuncia sulle spese debba essere rimessa al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda) respinge l'istanza di accesso.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore

Antonella Manzione, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Carmelina Adesso, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giancarlo Luttazi

IL SEGRETARIO
